

N. SIUS 2023 /4069
N. SIEP 2021/433

- TDS GENOVA
- PG GE *giu. 2021 | 399 PM MI* *cy*

ORDINANZA N...577.....

F.C. 20-2-24



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI GENOVA

IL TRIBUNALE

L'anno 2024, il giorno 15 del mese di FEBBRAIO in GENOVA si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. FIGIACONI ISABELLA	Presidente
▪ SEMENZA CHIARA	Giudice
▪ GRILLO CLARA	Esperto
▪ CARTASEGNA CHIARA	Esperto

con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di GENOVA per deliberare nel procedimento di sorveglianza relativo al **reclamo avverso il provvedimento di rigetto dei rimedi risarcitori, giusta ordinanza MS MS 19.9.2023** nei confronti di:
CALA ELVIS, DIBER, ALBANIA, 31.12.1975, alias CALA SHKELZEN; f.p. 10.10.2032;
difeso dall' Avv. Mazzoncini Sara (di fiducia);

VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all'interessato e al difensore;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
UDITE le conclusioni del rappresentante del P.M. (che ha chiesto di accogliere il reclamo quanto all'ultimo periodo detentivo invocato), del difensore (che ha insistito) e dell'appartenente all'Amministrazione Penitenziaria (nessuno è comparso);

OSSERVA

Il condannato ha domandato la concessione dei rimedi risarcitori quanto agli iati: 16.12.2005-22.6.2007 presso CC. Pesaro; 22.7.2017-24.5.2021 presso CC. Pisa; 24.5.2021-23.11.2021 presso C.R. Massa denunciando condizioni inumane e degradanti.

In data 19.9.2023 il MS MASSA ha rigettato in toto il reclamo; quanto alla detenzione presso CC. Pisa il Giudice ha evidenziato che CALA ha sempre goduto di uno spazio fra i 3 ed i 4 mq. e, avendo riguardo al regime aperto, ha ritenuto che sia stata garantita un'adeguata libertà di locomozione; diversamente, il Giudice di primo grado ha rilevato la detenzione in uno spazio pro capite inferiore ai 3 mq. a Massa, ma ha ritenuto sussistenti fattori compensativi in grado di superare la lesione del diritto quali il regime aperto, la brevità della permanenza e la possibilità di accedere alle attività trattamentali; nulla ha statuito in merito alla detenzione a Pesaro.

Avverso l'ordinanza ha presentato tempestivo reclamo il condannato domandando la nomina di un perito per confutare le valutazioni, a suo dire, discordanti della Direzione di Massa; in subordine, ha richiesto di accogliere il reclamo quanto alle detenzioni subite a Massa ed a Pisa per giorni rispettivamente 134 e 375; nulla ha gravato in merito alla mancata decisione quanto alla detenzione pesarese; il reclamante invita a valutare come oggetto di ingombro anche il letto singolo, alla luce



Faint, illegible text located in the bottom left corner of the page.

della sentenza 18760/2023 Corte di Cassazione, in linea di continuità con la giurisprudenza civile sul punto.

A tale proposito il Collegio ha esaminato la sentenza citata dalla Difesa, non limitandosi a quella, ma anche analizzando le altre, dello stesso avviso, emesse in pari data 20.12.2022, S.C. RV 21494/23 e 21495/23, al fine di comprendere appieno il ragionamento operato dalla Corte di Cassazione; al contempo ha reperito e analizzato il successivo arresto sul punto emesso in data 20.4.2023, S.C. RV 32581/23 giungendo ad aderire a questa impostazione poiché più recente, convincente ed ancorata a una motivazione logica e oggettivamente legata alle peculiarità della detenzione e del concetto di movimento nell'ambito di questa.

La pronuncia invocata dalla parte, in modo completamente sovrapponibile alle altre due di pari data, si concentra sul significato letterale del principio di diritto affermato dalle SS.UU. COMMISSO del 2020, valorizzando i concetti di libertà di movimento ed indicando più analiticamente la definizione di ingombro tendenzialmente fisso.

Ad avviso di queste sentenze lo spazio di movimento in cella è il *floor space* ovvero lo spazio calpestabile, libero, esente da limitazioni, così che qualsivoglia "presenza" di arredo tendenzialmente fisso deve essere espunta ed in questo senso specificano come la categoria dell'ingombro tendenzialmente fisso sia stata delineata dalla pronuncia a SS.UU. citata per distinguere quei mobili della cella che pur non essendo propriamente fissi ovvero ancorati al suolo è come se lo fossero poiché, pur essendo astrattamente movimentabili, sono comunque di difficile spostamento dal momento che risultano pesanti ed ingombranti; nessun dubbio che fra questi rientri il letto a castello, ma ad avviso dei Giudici di Legittimità delle sentenze menzionate è da includervi anche il letto singolo poiché inibisce il calpestio del suolo e non può essere quotidianamente spostato nella camera di pernottamento dal momento che tale azione sarebbe difficoltosa e distante dalla comune esperienza.

Di diverso avviso è la più recente sentenza del 20.4.2023 che, valorizzando sempre i concetti di libertà di movimento e di ingombri tendenzialmente fissi, ne offre una lettura diversa, non già solo testuale, ma anche sistematica, sulla scia dei pronunciamenti CEDU, avendo sempre riguardo ai paradigmi degli artt. 3 CEDU e 27 Costituzione.

Lo spazio libero in cella non è necessariamente quello della pura e semplice locomozione, ma anche quello sfruttato in occasione del movimento degli arti inferiori o superiori in relazione alla funzione che detiene l'arredo presente in stanza, dunque se è corretto e condivisibile l'assunto in base al quale il letto a castello inibisce qualsivoglia movimento poiché ingombrante, verticale ed assimilabile ad una parete, lo stesso non può dirsi in relazione agli altri ingombri della camera di pernottamento in ragione del loro utilizzo.

Si pensi al tavolo ed alle sedie, da sempre inclusi nel conteggio dello spazio vitale pro capite: ebbene, anche questi inibiscono il calpestio per la parte occupata alla loro superficie, ma al detenuto non è negato, nel momento del loro utilizzo, il movimento di braccia e di gambe, dunque i normali movimenti che un qualsiasi individuo (anche libero) può compiere, diversi ed ulteriori dalla locomozione.

Allo stesso modo il letto singolo, oltre a garantire le esigenze di riposo, lettura e svago, pur impedendo il transito della persona sulla superficie dal medesimo occupata, assicura comunque il movimento di braccia e di gambe, dunque i normali movimenti che gli esseri umani compiono in relazione al suo utilizzo.

Quindi, ad avviso di questo orientamento maggiormente pragmatico e funzionale, cui il Tribunale di Sorveglianza di Genova aderisce, il letto singolo non va escluso dallo spazio individuale pro capite poiché non limita il movimento alla stregua di una parete, di un armadio a muro o del letto a castello, ma, al contrario, favorisce la libertà di movimento o meglio i comuni, ordinari, movimenti che l'uomo può compiere in relazione all'uso che di questo può farsi, sia in carcere, sia altrove.

Resta salva la possibilità, del tutto condivisibile, di lamentare la privazione anche di detti movimenti, per la presenza di ingombri sovrastanti allo stesso (mensole, armadi, tubature), di talché in tale caso sarà possibile per il Giudice ritenere sussistente la lesione del diritto di movimento, anche in presenza

7

the state of...

and...

...

...



...

del mero letto singolo, poiché in tale caso nessun movimento è consentito e la libertà di azione della parte è stata del tutto frustrata o eccessivamente compromessa.

Così delineato l'orientamento cui l'odierno Collegio aderisce, non essendo state paventate le ultime censure eventualmente rilevanti da parte di CALA, il Tribunale ribadisce come ai fini dell'odierna decisione non sarà espunto dal conteggio dello spazio vitale il letto singolo che, viceversa, sarà computato nel concetto di spazio vivibile.

Ancora una precisazione preliminare, non essendo stato presentato gravame quanto all'omessa decisione, il TS GE procede ad analizzare il reclamo solo con riferimento alle detenzioni di Massa e di Pisa, rigettando sin da principio la richiesta di nomina di un perito poiché ultronea, non necessaria, essendo i dati facilmente ricostruibili dagli atti a disposizione del Collegio.

Con riferimento alla detenzione presso CC. PISA la stessa decorre dal 22.7.2017, data di espiazione definitiva sul titolo, così che è analizzabile.

Come indicato dalla Direzione CALA è stato ristretto presso il II piano della reclusione ordinaria, presso il II e il III piano della reclusione aperta, presso il polo scolastico, presso il S.A.I.

Partendo proprio dalla restrizione presso le stanze del POLO SCOLASTICO (esclusa la nr. 12 di cui si dirà in seguito) e presso il centro SAI, dalla relazione del Direttore emerge che dal 21.8.2018 al 10.3.2021, CALA ha lì pernottato in celle occupate da 2, 3 o 4 ristretti (incluso l'istante), sempre in presenza di letti singoli, dunque, da non scorporare dal conteggio ad avviso del Collegio che aderisce all'orientamento sopra richiamato, in uno spazio individuale che risulta sempre al di sopra dei 4 mq.; nonostante la Difesa domandi, per il periodo 16.8.2018-12.11.2018, la riforma del provvedimento poiché per giorni 88 CALA avrebbe goduto di uno spazio individuale di 2.59 mq. dagli atti emerge chiaramente che lo spazio, non espunto il letto singolo (la Direzione rappresenta infatti l'allocatione di un letto a castello ed uno singolo, non due a castello), è ben superiore ai mq. 4, così che in assenza di doglianze ulteriori e specifiche inerenti altre censure il reclamo è rigettato.

Venendo alla stanza nr. 12 presso il POLO SCOLASTICO, dall'istruttoria emerge che: CALA ha lì pernottato in compagnia di un solo detenuto, in presenza di un solo letto a castello, di due armadi a muro e di bilancette impilate nella colonna d'aria sopra il primo armadio (dunque non valutabili ai fini della detrazione), fruendo, al netto della sottrazione degli ingombri fissi menzionati, di 4,89 mq individuali: ne consegue che il reclamo della parte, in punto metratura individuale, appare manifestamente infondato/errato poiché menziona lo scorporo di due letti a castello, ma ciò è smentito dall'istruttoria che menziona -in caso di tre ristretti- la presenza di un letto a castello e di un singolo ed emerge così che è stato garantito uno spazio pro capite di molto superiore al limite convenzionale. In assenza di deduzioni ulteriori e diverse dalla questione della metratura, sin dalla primaria istanza, il reclamo è rigettato con riguardo anche a questa detenzione.

Passando alla restrizione, sempre presso la CC. PISA, ma con riferimento alle sezioni ordinarie ed aperta, risulta che CALA ha lì pernottato in compagnia di un solo altro ristretto, dunque in presenza di un letto a castello e di due armadi a muro da scorporare (da escludersi le bilancette, impilate nella colonna d'aria sovrastante allo spazio già ingombro e detratto dai conteggi), o di altri due ristretti, di conseguenza con lo scorporo sempre e solo di un letto a castello (essendo l'ulteriore letto singolo, dunque non scomputato da questo Tribunale) e di tre armadi a muro.

Nel primo caso CALA si è giovato di 4,89 mq. individuali, nel secondo caso di uno spazio di 3,19 mq. individuali.

Esclusa la rilevanza ai fini dell'odierno procedimento della permanenza in stanza con uno spazio di 4,89 mq. individuali, in assenza di censure ulteriori alla difficoltà di locomozione, il reclamo è rigettato anche in relazione a questo punto.

Diversa è invece la questione concernente la detenzione nella metratura di 3,19 mq. individuali poiché, sebbene superiore ai 3 mq., è inferiore ad i 4 mq.; ciononostante la S.C., sin dalla pronuncia a SS.UU. 24.9.2020, riconosce sì una possibile detenzione in spregio all'art. 3 CEDU pur in presenza del rispetto del limen dei 3 mq. (ma al di sotto dei 4 mq.) se tuttavia è denunciato un ulteriore fattore negativo della permanenza in quel contesto.

P

विद्यया ऽमृतमश्नुते
मृतमश्नुते विद्यायाः





Nel caso in esame, il detenuto (sin dalla sua domanda originaria in data 23.3.2022 e, in modo analogo, nei motivi aggiunti del Difensore) ha menzionato, correttamente, molta giurisprudenza nazionale e europea quanto allo spazio individuale ed ai conteggi da effettuare, ma non ha rappresentato alcun fattore obiettivo, materiale e concreto, diverso dallo spazio pro capite, alla base del reclamo, così che in assenza di censure ulteriori anche per la detenzione con metratura di 3.19 mq. il reclamo è rigettato; peraltro, in via incidentale, il Collegio evidenzia che per significativo tempo, ovvero dal 25.10.2017, CALA ha vissuto in un regime aperto, così che il rigetto del reclamo è ulteriormente motivato. Così ricostruita la detenzione pisana, occorre esaminare quella massese, specificando come la tabella che ricostruisce gli spazi, fornita dal Direttore il 25.3.2022, appare chiara e comprensibile e non risulta necessaria alcuna nomina di perito.

Il reclamante ha domandato il rimedio per il periodo 24.5.2021-23.11.2021; per diversi iati temporali CALA si è giovato di una metratura superiore ai 3 mq. ed in alcuni casi di 9 mq., 12,7 o 13, ma nei periodi: 24.5.2021-6.8.2021, 11.8.2021-21.8.2021, 27.8.2021-24.9.2021, 31.10.2021-22.11.2021 CALA è stato detenuto in uno spazio di molto inferiore ai 3 mq. ovvero 2 mq. in un regime sempre aperto.

Esclusa l'accogliibilità del reclamo quanto agli iati con spazio superiore ai 4 mq., nonché per quelli in permanenza nello spazio di 3,1 mq. poiché il reclamante non ha dedotto nulla di specifico diverso dal sovraffollamento (sempre in via incidentale il Collegio evidenzia una buona apertura delle celle ed un adeguato accesso ai cortili passeggi) il reclamo è rigettato in relazione ai giorni testé menzionati. Diversamente, per i periodi 24.5.2021-6.8.2021, 11.8.2021-21.8.2021, 27.8.2021-24.9.2021, 31.10.2021-22.11.2021, nonostante la Direzione rappresenti un regime aperto, avendo riguardo ai dettami della S.C. a SS.UU. già richiamata, affinché tale detenzione al di sotto dei 3 mq. possa non dirsi degradante è necessario che la stessa sia compensata da tre **congiunti** fattori positivi quali la brevità della permanenza, la sufficiente libertà di locomozione e la condizione di restrizione dignitose. Nel caso in esame, pur essendo stata assicurata una detenzione, per quanto possibile non degradante, come emerge dagli atti, in presenza di varchi di luce naturale, areazione, servizio sanitario h 24 ed attività trattamentali, tuttavia difetta uno dei tre requisiti necessari ovvero la brevità della permanenza in quello status che risulta di complessivi giorni 134.

Ad avviso del Tribunale l'estensione temporale è significativa e tale da integrare una lesione dell'art. 3 CEDU, così che vengono garantiti 13 giorni di riduzione della pena ed euro 32 di risarcimento del danno.

P.Q.M.

In parziale riforma del provvedimento impugnato dichiara in contrasto con l'art. 3 CEDU le condizioni detentive cui il reclamante è stato sottoposto presso CR Massa nei periodi 24.5.2021-6.8.2021, 11.8.2021-21.8.2021, 27.8.2021-24.9.2021, 31.10.2021-22.11.2021 in espiazione della pena di cui al provvedimento di cumulo 4.3.2021 PM MI e di conseguenza riconosce 13 giorni di riduzione della pena ed euro 32 di risarcimento del danno.

Rigetta per il resto il reclamo.

Si comunichi.

GENOVA, 15.2.2024

IL MAGISTRATO ESTENSORE

CHIARA SEMENZA



IL PRESIDENTE

ISABELLA FIGIACONI

DEPOSITATO
IN CANCELLERIA

GE 20-2-24

Il Cancelliere
Michele Franzato

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

GE25-MAR-2024.....

Il Funzionario Giudiziario
dr.ssa Elisabetta Tacci